SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 aprile 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 marzo 1991, n. 109.

Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli abbonati hanno facoltà di approvvigionarsi delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la costituzione e gestione delle terminazioni di rete, quali definite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate ai sensi della normativa in vigore.

3. All'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.

4. I materiali e le apparecchiature di telecomunicazione soggetti ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del provvedimento amministrativo di omologazione.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, adotta con proprio decreto disposizioni di attuazione concernenti, in particolare:

a) i requisiti che le imprese che intendano provvedere alle operazioni di cui al comma 3 devono possedere per conseguire l'autorizzazione di cui al medesimo comma;

b) le prescrizioni per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali;

c) il contenuto e le modalità delle certificazioni che le imprese autorizzate debbono rilasciare all'abbonato ed al gestore pubblico, all'atto del collaudo;

d) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale dell'apparecchiatura, l'abbonato può provvedere direttamente alle operazioni indicate alla lettera *b)*;

e) le modalità per la sorveglianza, da parte del gestore del servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature ad essa collegate;

f) le modalità e i tempi per la risoluzione dei rapporti intercorrenti fra gli utenti ed il gestore del servizio pubblico relativamente alla locazione ed alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

g) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3;

h) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di risoluzione del contratto di abbonamento nei confronti degli utenti.

Art. 2.

1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire diecimilioni.

2. Qualora la violazione riguardi la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 è altresì disposta la confisca delle apparecchiature.

Art. 3.

1. Il gestore del servizio pubblico adegua le proprie procedure e la propria modulistica alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 4.

1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 284 e 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, e gli articoli 105, 107 e 108 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 4:

— Il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1973. L'art. 285 del citato testo unico è stato sostituito dall'art. 1 della legge 6 marzo 1987, n. 75, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1987.

— Il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con R.D. n. 1198/1941, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 novembre 1941. Gli articoli 105 e 108 sono stati modificati, rispettivamente, dall'art. 1 e dall'art. 2 del D.P.R. 5 maggio 1969, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 3 ottobre 1969.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2981):

Presentato dall'on. DUTTO ed altri l'8 luglio 1988.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 28 ottobre 1988, con pareri delle commissioni II e X.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 1° febbraio 1989, 27 settembre 1989, 26 ottobre 1989.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 21 giugno 1990.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, e approvato il 10 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2364):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 25 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 2, 10 ottobre 1990 e approvato il 7 marzo 1991.

91G0144

LEGGE 28 marzo 1991, n. 110.

Modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernenti gli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, non si applica agli alloggi di servizio di proprietà delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che siano stati assegnati al personale in locazione semplice a seguito di concorso, nei casi di:

a) collocamento a riposo del dipendente per compimento del limite massimo di età;

b) dispensa dal servizio per infermità quando vi sia comunque titolo al trattamento di quiescenza, ivi compreso il trattamento di pensione privilegiata;

c) decesso, con o senza titolo a pensione, finché permangono, per i familiari conviventi con l'assegnatario alla data dell'evento, le condizioni soggettive che danno o darebbero titolo a trattamento di riversibilità, e qualora il reddito complessivo del nucleo familiare, da certificare annualmente, non superi il limite massimo stabilito ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per concorrere alla assegnazione degli alloggi.

2. Nei casi di cui al comma 1 è dovuto il canone di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per gli altri aspetti del rapporto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 19 luglio 1984, pubblicato nel Bollettino ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 25 agosto 1984.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge n. 39/1982, recante autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi:

«Art. 9 (*Concessione degli alloggi. Canoni e spese*). — La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di servizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative spese accessorie è effettuata sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

Oltre al canone mensile sono a carico dei concessionari degli alloggi le piccole riparazioni previste dall'art. 1609 del codice civile, il consumo di acqua e di luce, il riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui al presente comma.

Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e dei montacarichi, della pulizia delle parti comuni e della loro illuminazione e di altri eventuali servizi comuni.

La concessione decade dopo un anno dalla cessazione del dipendente dal servizio.

Le disposizioni che precedono si applicano a tutti gli alloggi di proprietà delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, concessi per motivi di servizio, anche se costruiti o acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, emanerà, con proprio decreto, un regolamento contenente norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, con particolare riferimento: alla individuazione e alla classificazione degli alloggi di servizio; alle modalità di concessione degli alloggi; alla determinazione del calcolo del canone e degli altri oneri e delle spese accessorie a carico degli assegnatari, alla formazione delle graduatorie ed in specie al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare nonché ai benefici già goduti e alle condizioni di disagio causato dal trasferimento in una nuova sede; alle condizioni di decadenza dalla concessione a seguito di trasferimento e di cessazione dal servizio.

In caso di cessazione dell'incarico dal quale il dipendente trae titolo alla concessione ovvero in caso di trasferimento in altra sede, la concessione stessa può essere prorogata, a discrezione dell'amministrazione, per un periodo di tempo la cui durata non può comunque superare i dodici mesi».

— Si riporta il testo dell'art. 22 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale), come modificato dall'art. 13-*bis* del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, aggiunto dalla legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25:

«Art. 22 (*Limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli I.A.C.P.*). — Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi del precedente art. 1, lettera *a)*, nonché ai sensi dell'art. 2, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, *è fissato in L. 5.500.000.*

Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo comma del precedente art. 21.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, relativamente a bandi di concorso pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

Il limite di L. 5.500.000 è stato via via aumentato dal CIPE con successive deliberazioni. Da ultimo, con deliberazione 30 marzo 1989 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 20 aprile 1989), tale limite è stato elevato a L. 11.000.000, con facoltà per le regioni di elevarlo fino ad un massimo del 25%.

— La legge n. 392/1978 ha dettato la disciplina delle locazioni di immobili urbani.

— Il regolamento approvato con il D.M. 19 luglio 1984 ha dettato disposizioni per la classificazione degli alloggi di servizio, le modalità per la formazione della graduatoria, per la concessione, la decadenza e la revoca della concessione e la determinazione del canone.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1472).

Presentato dal sen. GIANOTTI ed altri il 15 dicembre 1988.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 18 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 10 ottobre 1990.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 18 dicembre 1990.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 9 gennaio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5376).

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 5 febbraio 1991, con pareri delle commissioni I, IX e XI.

Assegnato nuovamente alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 4 marzo 1991.

Esaminato dalla IX commissione in sede legislativa, il 6 marzo 1991 e approvato il 13 marzo 1991.

91G0145

LEGGE 4 aprile 1991, n. 111.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1990, n. 199, 28 settembre 1990, n. 268, e 1° dicembre 1990, n. 355.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1991, N. 35.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «fino alla costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino alla nomina dell'amministratore straordinario di cui al comma 7»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «dal commissario» *sono sostituite dalle seguenti* «dall'amministratore straordinario»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «31 dicembre 1991» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1992»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «le funzioni del comitato di garanti sono svolte dal consiglio comunale secondo propria determinazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «il comitato di garanti è eletto dal consiglio comunale»;

al comma 4, primo periodo, le parole. «31 marzo 1991» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 maggio 1991»;

al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e formula le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività; esamina e adotta, entro quindici giorni dal ricevimento, il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo che sono redatti dall'amministratore straordinario e sono rimessi alla giunta della regione o della provincia autonoma, che li approva comunque entro trenta giorni dalla loro redazione; procede a verifiche generali sull'andamento dell'attività complessiva della unità sanitaria locale o della unità socio-sanitaria locale.»;

al comma 6, le parole: «il commissario» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'amministratore straordinario»;

al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti i poteri di gestione, compresa la rappresentanza legale, sono esercitati da un amministratore straordinario, nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma con proprio decreto, su conforme deliberazione della rispettiva giunta. A tal fine, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico a formare l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e a nominare una commissione regionale o provinciale di esperti estranei alla stessa amministrazione regionale o provinciale per la verifica dei requisiti degli aspiranti. Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. L'elenco è costituito da un numero di persone non inferiore al triplo delle unità sanitarie locali o delle unità socio-sanitarie locali esistenti nel territorio regionale o provinciale Per la regione Valle d'Aosta l'elenco è costituito da almeno nove persone. Decorsi inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque giorni successivi, il commissario del Governo. Gli amministratori straordinari non sono eleggibili nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza degli stessi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi consigli e assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.»;

al comma 7, terzo periodo, le parole: «di commissario» *sono sostituite dalle seguenti:* «di amministratore straordinario»; *e le parole:* «di consigliere comunale di comune con oltre cinquemila abitanti» *sono soppresse,*

al comma 7, quarto periodo, le parole: «di commissario» *sono sostituite dalle seguenti:* «di amministratore straordinario»;

al comma 7, sesto periodo, le parole: «L'incarico commissariale» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'incarico di amministratore straordinario»;

al comma 8, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Gli amministratori straordinari sono scelti entro il 15 giugno 1991 tra i soggetti indicati entro il 31 maggio 1991 dal comitato di garanti, che all'uopo propone almeno una terna di nominativi individuati nell'elenco di cui al comma 7. Nel caso che, per indisponibilità dei soggetti indicati nella terna o per altri motivi oggettivi, non sia possibile effettuare la scelta dell'amministratore straordinario nell'ambito della designazione del comitato di garanti, la giunta della regione o della provincia autonoma delibera la nomina, con provvedimento motivato, scegliendo nell'ambito del predetto elenco. Qualora il comitato di garanti non provveda alla proposta entro il termine suindicato, alla nomina si provvede prescindendo dalla proposta, sempre nell'ambito dell'elenco di cui al comma 7. In caso di mancata nomina da parte delle regioni o delle province autonome, entro il termine suindicato, provvede il commissario del Governo.»,

al comma 8, quarto periodo, le parole: «del commissario» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'amministratore straordinario»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «Il commissario» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'amministratore straordinario»; *e le parole:* «del commissario» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'amministratore straordinario»;

al comma 10, le parole: «del commissario» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'amministratore straordinario»;

al comma 11, all'alinea, la parola: «commissari» *è sostituita dalle seguenti:* «amministratori straordinari»;

al comma 12, secondo periodo, le parole: «Al commissario» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'amministratore straordinario»;

al comma 12, terzo periodo, le parole: «a commissario» *sono sostituite dalle seguenti:* «ad amministratore straordinario»;

al comma 13, la parola: «commissariati» *è sostituita dalle seguenti:* «con consiglio di amministrazione autonomo».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 6 febbraio 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 16

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5436)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro della sanità (DE LORENZO) il 6 febbraio 1991.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 6 febbraio 1991, con pareri delle commissioni I, II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 febbraio 1991.

Esaminato dalla XII commissione il 12, 14, 19 febbraio 1991.

Esaminato in aula il 5, 7 marzo 1991 e approvato il 14 marzo 1991

Senato della Repubblica (atto n. 2712)

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 16 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della commissione per le questioni regionali

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 marzo 1991.

Esaminato dalla 12ª commissione il 20, 21 marzo 1991

Relazione scritta annunciata il 26 marzo 1991 (atto n. 2712/A - relatore sen. PERUGINI)

Esaminato in aula e approvato il 27 marzo 1991

91G0146

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 marzo 1991.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni di polizza presentate dalla Progetto vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 1° febbraio 1990 e le successive integrazioni presentate dalla Progetto vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Vista la lettera n. 120516 del 6 febbraio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza presentate dalla Progetto vita S.p.a., con sede in Roma:

1) assicurazione temporanea per il caso di morte «Garanzia di famiglia», comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza, della tariffa di cui al punto 1);

3) condizioni speciali di polizza regolanti l'assunzione dei contratti senza visita medica;

4) condizioni integrative delle condizioni generali di polizza, regolanti l'assunzione del rischio AIDS nel caso di contratti con visita medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1605

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 marzo 1991.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in Treviso, ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza presentata dalla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936;

Decreta:

Alla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

91A1616

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 1991.

Revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, punto 2, della legge 30 dicembre 1989, n. 427, sulla revisione del classamento del nuovo catasto edilizio urbano;

Visti gli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la revisione della qualificazioine, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane;

Visti gli articoli 16, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernenti le commissioni censuarie;

Considerato che occorre provvedere all'attuazione della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare;

Visto il conforme parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3669 dell'8 ottobre 1990;

Decreta:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere entro il 1993 la revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento indicata in premessa, con conseguente applicazione dei nuovi elementi censuari in sostituzione di quelli vigenti, secondo i criteri stabiliti dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, con le modificazioni indicate dall'art. 2, punti 3, 4 e 5, della legge 30 dicembre 1989, n. 427.

I relativi effetti dovranno avere efficacia entro due anni dalla predetta ultimazione delle operazioni e comunque non oltre il 1995.

Le tariffe per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

All'onere derivante per la esecuzione della revisione sara fatto fronte come indicato dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 427.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1603

DECRETO 3 aprile 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 6 febbraio 1991: ufficio del registro di Massa Marittima, a causa di una eccezionale nevicata che ha impedito alla maggior parte del personale di raggiungere la sede del detto ufficio;

in data 7 febbraio 1991: ufficio del registro di Suzzara, per l'esecuzione dei lavori di installazione dell'ascensore dell'edificio demaniale, ove sono ubicati i locali del detto ufficio;

in data 11 e 12 febbraio 1991: ufficio del registro di Sant'Agata di Militello, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 12 e 13 febbraio 1991: ufficio del registro di Patti, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 13, 14 e 15 febbraio 1991: conservatoria dei registri immobiliari di Pistoia, a causa di un guasto al sistema di meccanizzazione;

in data 15 febbraio 1991: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Rieti, a causa della interruzione del servizio per la minacciata presenza di un ordigno esplosivo nei locali dell'ufficio, a seguito di una anonima segnalazione telefonica;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, della conservatoria dei registri immobiliari e dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 6 FEBBRAIO 1991

Regione Toscana:

ufficio del registro di Massa Marittima.

IN DATA 7 FEBBRAIO 1991

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Suzzara.

IN DATA 11 E 12 FEBBRAIO 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Sant'Agata di Militello.

IN DATA 12 E 13 FEBBRAIO 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Patti.

IN DATA 13, 14 E 15 FEBBRAIO 1991

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Pistoia.

IN DATA 15 FEBBRAIO 1991

Regione Lazio:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1615

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 marzo 1991.

Accantonamento ed assegnazione di somme di parte corrente e di parte in conto capitale del Fondo sanitario nazionale 1991.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalità previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993, che determina la quota del Fondo sanitario nazionale 1991 in lire 72.791 miliardi per la parte corrente e in lire 1.500 miliardi per la parte in conto capitale;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990;

Visto l'art. 20 del predetto decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;

Considerato che l'ammontare complessivo del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte corrente, è comprensivo della quota per il finanziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (*ex lege* n. 162/1990), nonché delle indennità ai tecnici di radiologia (*ex lege* n. 460/1988);

Tenuto conto che la predetta disponibilità di lire 72.791 miliardi è incrementata della quota prevista dal decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito con legge 12 gennaio 1991, n. 4, relativa al finanziamento degli oneri contrattuali del personale dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale, pari a lire 5.959 miliardi;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1991 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1991 ed in particolare le disposizioni relative ai comportamenti amministrativi che le amministrazioni interessate dovranno seguire nel corso del primo semestre dell'anno;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 27 febbraio 1991;

Ritenuto di condividere la proposta del Ministro della sanità di procedere in via provvisoria al riparto del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte corrente, sulla base dei criteri e parametri adottati nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1990, al fine di assicurare alle regioni regolari flussi finanziari in attesa di una più approfondita valutazione dei problemi legati ad una equilibrata distribuzione delle risorse, anche in vista dell'approvazione del disegno di legge di riordinamento del Servizio sanitario nazionale;

Tenuto conto che il Ministro della sanità, in sede di proposta di ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1991, si è riservato di presentare al CIPE un successivo piano di riparto per la residua somma di 1.564,300 miliardi di lire per la parte corrente e di lire 232 miliardi per la parte in conto capitale;

Considerato che, in attesa del decreto di scorporo della Croce rossa italiana dai servizi di assistenza sanitaria, occorre provvedere anche per il 1991 all'assegnazione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale a favore dell'ente;

Ritenuto, altresì, che anche per l'anno 1991 la quota del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale, debba essere destinata alle opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle strutture sanitarie alle norme di sicurezza, nonché per acquisti di apparecchiature, considerato che gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patri-

monio sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi pluriennali, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la conferenza Stato-regioni ha espresso il parere di competenza in data 21 febbraio 1991;

Delibera:

1. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte corrente, pari a lire 78.750 miliardi è accantonata la somma di lire 1.564,300 miliardi in attesa di successive proposte di riparto da parte del Ministro della sanità.

È assegnata alla Croce rossa italiana, per l'anno 1991, la somma di lire 125 miliardi (di cui 2 miliardi da utilizzare per l'informatizzazione dell'ente ed il collegamento telematico e radiofonico con il Servizio sanitario nazionale) a valere sulla quota di parte corrente 1991 del Fondo sanitario nazionale.

La somma di lire 77.060,700 miliardi è ripartita, tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nell'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte in conto capitale, pari a lire 1.500 miliardi è accantonata, in attesa di puntuali indicazioni da parte del Ministro della sanità, la somma di lire 232 miliardi.

È assegnata alle regioni interessate la somma di L. 1.268.000.000.000 per le esigenze di manutenzione straordinaria e di contrasto all'obsolescenza tecnologica. Detto importo è ripartito come da allegata tabella *B*, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 12 marzo 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE

PARTE CORRENTE 1991
(in milioni di lire)

Regioni	Assegnazioni
Piemonte	6.058 926
Valle d'Aosta	119.053
Lombardia	12 110.024
Provincia autonoma di Bolzano	469.945
Provincia autonoma di Trento	507.544
Veneto	6.035.442
Friuli-Venezia Giulia	1.691.287
Liguria	2 700 684
Emilia-Romagna	5 894 537
Toscana	5 135 214
Umbria	1 189 867
Marche	1 988 330
Lazio	7 421 010
Abruzzo	1 698 691
Molise	461 856
Campania	7 209 652
Puglia	5 111 730
Basilicata	751 495
Calabria	2 606 747
Sicilia	5 905 403
Sardegna	1.993 263
Totale	77 060 700

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE

CONTO CAPITALE ANNO 1991
(in milioni di lire)

Regioni	Assegnazioni
Piemonte	111 567
Valle d'Aosta	—
Lombardia	224 093
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	—
Veneto	139 184
Friuli-Venezia Giulia	—
Liguria	54 755
Emilia-Romagna	114 610
Toscana	103 954
Umbria	23 260
Marche	42 777
Lazio	107 457
Abruzzo	37 660
Molise	8 530
Campania	120 224
Puglia	112 685
Basilicata	15 397
Calabria	51 847
Sicilia	—
Sardegna	—
Totale	1.268.000

91A1607

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 4 febbraio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale di cui alla nota ministeriale n. 3427 del 31 luglio 1985;

Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 15 novembre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Gli articoli dal 266 al 275 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di cui al precedente art. 1.

Scuola di specializzazione
in chirurgia plastica e ricostruttiva

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica dei medici specialisti in chirurgia plastica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica.

Art. 2. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 4. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biologica;
b) morfologica;
c) fisio-patologica;
d) clinica propedeutica ed integrativa;
e) terapia e tecnica chirurgica;
f) metodologie complementari.

Art. 6. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biologica:

genetica;
tipizzazione dei tessuti;
biologia dei trapianti.

b) Morfologica:

anatomia;
embriologia;
anatomia chirurgica;
anatomia ed istologia patologica;
malformazioni congenite.

c) Fisio-patologica:

patologia generale;
fisio-patologia delle malattie da ustione;
oncologia;
la riparazione tissutale.

d) Clinica propedeutica ed integrativa:

chirurgia generale;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale;
dermatologia;
oculistica;
neurochirurgia;
ortopedia e traumatologia;
radiodiagnostica e radioterapia;
anestesiologia e rianimazione.

e) Terapia e tecnica chirurgica:

chirurgia plastica;
chirurgia plastica in età pediatrica;
le urgenze in chirurgia plastica;
chirurgia riparatrice della mano;
clinica e terapia della malattia da ustione;
chirurgia estetica;
trapianti in chirurgia plastica.

f) Metodologie complementari:

criobiologia e banca dei tessuti;
riabilitazione e terapia fisica;
medicina legale e deontologia;
metodiche di diagnostica strumentale;
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica.

Art. 7. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biologica (ore 50):

genetica . . . . ore 20
tipizzazione dei tessuti . . . . » 20
biologia dei trapianti . . . . » 10

Morfologica (ore 50):

anatomia . . . . » 15
embriologia . . . . » 15
anatomia ed istologia patologica . . » 20

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):

chirurgia generale . . . . » 120
radiodiagnostica e radioterapia . . . » 40
anestesiologia e rianimazione . . . . » 40

Terapia e tecnica chirurgica (ore 100):

chirurgia plastica . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica . . . . ore 40
malformazioni congenite . . . . » 10

Fisio-patologica (ore 100):

patologia generale . . . . » 40
fisio-patologia delle malattie da ustione . . . . » 20
oncologia . . . . » 30
la riparazione tissutale . . . . » 10

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):

chirurgia generale . . . . » 100
otorinolaringoiatria . . . . » 50
odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale . . . . » 50

Terapia e tecnica chirurgica (ore 50):

chirurgia plastica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):

chirurgia generale . . . . ore 100
dermatologia . . . . » 40
oculistica . . . . » 40
ortopedia e traumatologia . . . . . . » 20

Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):

chirurgia plastica . . . . » 100
chirurgia plastica in età pediatrica . » 30
le urgenze in chirurgia plastica . . . » 30
chirurgia riparatrice della mano . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 100):

chirurgia generale . . . . ore 40
neurochirurgia . . . . » 60

Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):

chirurgia plastica . . . . » 100
chirurgia plastica in età pediatrica . » 60
clinica e terapia della malattia da ustione . . . . » 40

Metodologie complementari (ore 100):

metodologie di diagnostica strumentale . . . . » 50
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno*

Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):

chirurgia plastica	ore	40
chirurgia estetica	»	80
trapianti in chirurgia plastica	»	80

Metodologie complementari (ore 200):

criobiologia e banca dei tessuti	»	30
riabilitazione e terapia fisica	»	50
medicina legale e deontologia	»	10
metodiche di diagnostica strumentale	»	30
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 8. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori.

reparti di degenza: ambulatori; camera operatoria; centro ustioni; laboratori di ricerca.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari 4 febbraio 1991

Il rettore

91A1582

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1990

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 17 luglio 1989, del consiglio di amministrazione in data 26 settembre 1989 e del senato accademico in data 26 ottobre 1989, con le quali è stata proposta la modifica dell'art. 205, primo comma, dell'ordinamento della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Articolo unico

5) SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

L'art. 205, primo comma, viene integrato come segue: «Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e, per gli indirizzi di dermatologia cosmetologica e di dermatologia tropicale, i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in dermatologia e venereologia a corso quadriennale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 26 ottobre 1990

Il rettore

91A1608

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 28 febbraio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le delibere dei consigli della facoltà di giurisprudenza del 3 novembre 1986, di scienze politiche del 21 dicembre 1987 e di economia e commercio del 3 maggio 1988, con le quali è stata approvata la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;

Vista la delibera del senato accademico del 27 settembre 1988;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 settembre 1988;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1990 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nel titolo I, costituzione dell'Università, all'art. 2, tra le scuole di specializzazione, è inserita la scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione istituita nelle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di economia e commercio.

Art. 2.

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, dopo l'art. 126 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, con il conseguente spostamento dei titoli e degli articoli successivi.

TITOLO III

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, DI SCIENZE POLITICHE E DI ECONOMIA E COMMERCIO

Scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione

Art. 127. — È istituita la scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione presso l'Università cattolica del Sacro Cuore.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in diritto amministrativo.

La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

Art. 128. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponbili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinquanta per ciascun anno di corso per un totale di centocinquanta specializzandi.

Art. 129. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 130. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economico-marittime.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 131. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Sono insegnamenti fondamentali del primo anno:
- diritto amministrativo;
- politica economica;
- scienza dell'amministrazione.

Sono materie a scelta degli iscritti del primo anno:
- storia dell'amministrazione pubblica;
- elementi di statistica:
- diritto pubblico comparato.

Sono insegnamenti fondamentali del secondo anno:
- contabilità pubblica;
- diritto delle Comunità europee;
- diritto finanziario e tributario.

Sono materie a scelta degli iscritti del secondo anno:
- programmazione e bilancio;
- amministrazione del personale;
- diritto regionale.

Sono insegnamenti fondamentali del terzo anno (indirizzo giuridico-amministrativo):

contabilità degli enti locali;
ordinamento giuridico degli enti locali;
impiego pubblico e privato;
reati contro la pubblica amministrazione;
appalti ed opere pubbliche.

Sono materie a scelta degli iscritti del terzo anno (indirizzo giuridico-amministrativo):

diritto pubblico dell'economia;
diritto sindacale e relazioni industriali;
giustizia amministrativa;
legislazione urbanistica;
uso degli elaborati nella pubblica amministrazione;
diritto e legislazione ambientale.

Sono insegnamenti fondamentali del terzo anno (indirizzo tecnico-amministrativo):

tecniche di selezione e di valutazione del personale;
diritto sindacale e relazioni industriali;
organizzazione aziendale;
elementi di macroeconomia;
elementi di microeconomia.

Sono materie a scelta degli iscritti al terzo anno (indirizzo tecnico-amministrativo):

ricerca operativa;
uso degli elaborati nella pubblica amministrazione;
legislazione doganale e valutaria;
tecnica e legislazione bancaria;
diritto penale commerciale;
contratti.

Art. 132. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 133. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 febbraio 1991

Il rettore: BAUSOLA

91A1590

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 6 febbraio 1991), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), recante: «Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1990, n. 199, 28 settembre 1990, n. 268, e 1° dicembre 1990, n. 355». I DD.LL. n. 199/1990, n. 268/1990 e n. 355/1990, di contenuto pressoché analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 223 del 24 settembre 1990, n. 268 del 16 novembre 1990 e n. 26 del 31 gennaio 1991).

Art. 1.

1. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, nonché gli organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4 *(a)*, restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni previste dalla legge vigente *fino alla nomina dell'amministratore straordinario di cui al comma 7.*

2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 gennaio 1986, n. 4 *(a)*, i piani di attuazione del piano sanitario regionale e la localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati sono adottati *dall'amministratore straordinario* e trasmessi al comitato di garanti di cui al comma 3, che esprime le proprie osservazioni obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione. Alla scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti all'approvazione delle giunte

delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo.

3. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre *il 30 giugno 1992*, viene istituito per ogni unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale un comitato di garanti composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dei disciolti comitati di gestione delle relative unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. Nelle unità sanitarie locali e nelle unità socio-sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello della comunità montana le funzioni del comitato di garanti sono svolte dalla giunta della comunità montana; dove coincide o è parte di un comune singolo *il comitato di garanti è eletto dal consiglio comunale;* dove coincide con l'ambito di più comuni il comitato di garanti è eletto secondo le norme regionali vigenti per le elezioni degli organi delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. In quest'ultimo caso l'elezione del comitato di garanti avviene con voto limitato a quattro quinti dei membri da eleggere, con arrotondamento per difetto della frazione di numero. Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome e i consiglieri provinciali.

4. I comitati di garanti sono nominati entro il *15 maggio 1991*. In caso di mancata nomina le regioni o le province autonome designano commissari *ad acta* per lo svolgimento di singole attività concernenti le funzioni dei comitati di garanti. Nei casi di violazione di legge le regioni e le province autonome nominano commissari per il compimento di singoli atti.

5. *Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e formula le linee di indirizzo per l'ipostazione programmatica delle attività; esamina e adotta, entro quindici giorni dal ricevimento, il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo che sono redatti dall'amministratore straordinario e sono rimessi alla giunta della regione o della provincia autonoma, che li approva comunque entro trenta giorni dalla loro redazione; procede a verifiche generali sull'andamento dell'attività complessiva della unità sanitaria locale o della unità socio-sanitaria locale.* Il comitato di garanti trasmette semestralmente una relazione agli enti locali di riferimento territoriale sull'attività svolta dalla unità sanitaria locale o dalla unità socio-sanitaria locale.

6. Per le attività di natura socio-assistenziale, delegate alla unità sanitaria locale o alla unità socio-sanitaria locale degli enti locali e da questa finanziate con specifiche risorse, i comuni possono confermare la delega, che viene esercitata tramite *l'amministratore straordinario*, ovvero revocarla e riassumere direttamente la gestione delle funzioni, ovvero conformarsi alla normativa regionale vigente.

7. *In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti i poteri di gestione, compresa la rappresentanza legale, sono esercitati da un amministratore straordinario, nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma con proprio decreto, su conforme deliberazione della rispettiva giunta. A tal fine, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico a formare l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e a nominare una commissione regionale o provinciale di esperti estranei alla stessa amministrazione regionale o provinciale per la verifica dei requisiti degli aspiranti. Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. L'elenco è costituito da un numero di persone non inferiore al triplo delle unità sanitarie locali o delle unità socio-sanitarie locali esistenti nel territorio regionale o provinciale. Per la regione Valle d'Aosta l'elenco è costituito da almeno nove persone. Decorsi inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque giorni successivi, il commissario del Governo. Gli amministratori straordinari non sono eleggibili nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza degli stessi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi consigli e assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.* La carica *di amministratore straordinario* è incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana. Le funzioni *di amministratore straordinario* sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con l'unità sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'unità sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi *curricula* che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali. *L'incarico di amministratore straordinario* non è valutabile ai fini della nomina in organi ordinari di gestione e di amministrazione delle unità sanitarie locali.

8. *Gli amministratori straordinari sono scelti entro il 15 giugno 1991 tra i soggetti indicati entro il 31 maggio 1991 dal comitato di garanti, che all'uopo propone almeno una terna di nominativi individuati nell'elenco di cui al comma 7. Nel caso che, per indisponibilità dei soggetti indicati nella terna o per altri motivi oggettivi, non sia possibile effettuare*

la scelta dell'amministratore straordinario nell'ambito della designazione del comitato di garanti, la giunta della regione o della provincia autonoma delibera la nomina, con provvedimento motivato, scegliendo nell'ambito del predetto elenco. Qualora il comitato di garanti non provveda alla proposta entro il termine suindicato, alla nomina si provvede prescindendo dalla proposta, sempre nell'ambito dell'elenco di cui al comma 7. In caso di mancata nomina da parte delle regioni o delle province autonome, entro il termine suindicato, provvede il commissario del Governo. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della rispettiva giunta, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione *dell'amministratore straordinario.* In caso di inerzia da parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

9. *L'amministratore straordinario* delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza *dell'amministratore straordinario.* Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze.

10. Gli atti *dell'amministratore straordinario* sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione per conoscenza al collegio dei revisori dei conti.

11. Non possono essere nominati membri del comitato di garanti o *amministratori straordinari* delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 ***(b)***, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ***(c)***;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a due terzi di quello già percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale. *All'amministratore straordinario* spetta un compenso in misura fino a cinque volte quello già percepito dal presidente del comitato di gestione, commisurato all'ampiezza dell'unità sanitaria locale o dell'unità socio-sanitaria locale, cui provvedere nell'ambito del bilancio dell'unità stessa. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non può essere comunque inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennità aventi carattere di generalità, connesse, alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina *ad amministratore straordinario* determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

13. Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi regionali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ***(d)***, e già *con consiglio di amministrazione autonomo* alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) La legge n. 4/1986 reca: «Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali». Si trascrive il testo del relativo articolo unico, comma 1:

«1. In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, sono così sostituiti:

a) l'assemblea generale è soppressa. Le relative competenze sono svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunità montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale è determinato dalla regione e non può superare quello dei componenti assegnati al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei comuni associati. I componenti dell'anzidetta assemblea sono eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati con voto limitato. Su proposta del comitato di gestione di cui alla successiva lettera *b)*, il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale o l'assemblea della comunità montana deliberano in materia di: 1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo; 2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno; 3) adozione complessiva delle piante organiche; 4) convenzioni di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 5) articolazione dei distretti sanitari di base. L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte;

b) il comitato di gestione è composto dal presidente e da quattro o sei membri, sulla base di quanto stabilito dalla regione secondo le dimensioni dell'unità sanitaria locale, eletti, a maggioranza, con separate votazioni, dal consiglio comunale o dall'assemblea della associazione intercomunale, anche fuori del proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un *curriculum*, che deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nei consiglio comunale o nella assemblea della associazione intercomunale, cinque giorni prima della elezione. Qualora l'ambito territoriale della unità sanitaria locale coincida con quello della comunità montana, le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla giunta della comunità montana».

(b) La legge n. 327/1988 concerne: «Norme in materia di misure di prevenzione personali». Il testo vigente del relativo art. 15 è il seguente:

«Art. 15. — 1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione».

(c) Il testo dell'art. 14 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) è il seguente:

«Art. 14. — 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-*sexies* della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a quelle previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel n. 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'art. 630 del codice penale.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

Il testo delle disposizioni soprarichiamate, ad esclusione dell'art. 15 della legge n. 327/1988 il quale è riportato nella nota precedente, può essere consultato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1990, in cui è stato ripubblicato il testo della predetta legge n. 55/1990 corredato delle relative note.

(d) L'art. 18 della legge n. 833/1978, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, è così formulato:

«Art. 18 *(Presidi e servizi multizonali)*. — La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione include più di una unità sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione.

La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire:

a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione;

b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa;

c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione».

Art. 2.

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A1636

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 25 marzo 1991, n. 71342/S.988.

Inquadramento nella nona qualifica funzionale previsto dall'art. 7 della legge 23 gennaio 1991, n. 21.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

All'Istituto agronomico per l'Oltremare - Ufficio personale

e per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale servizio del personale

Alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP - IGAG

All'ISTAT - Direzione generale

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Da parte di alcuni Ministeri sono state manifestate perplessità a proposito dell'applicazione dell'art. 7 della legge 23 gennaio 1991, n. 21, che prevede l'inquadramento nella nona qualifica funzionale, con effetto dal 31 dicembre 1990, del personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 (13 luglio 1980) per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché del personale che lo precede in ruolo.

Le perplessità sarebbero generate dall'inciso contenuto nella norma suindicata, il quale precisa che l'inquadramento nella nona qualifica funzionale va effettuato con decorrenza 31 dicembre 1990, «in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254».

Dato che la norma contenuta in quest'ultimo articolo prescrive che, in sede di prima applicazione delle disposizioni istitutive della nona qualifica funzionale, sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato un'anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi, è sorto il dubbio se il personale che sia stato assunto nelle qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate o superiori in esito a concorsi banditi anteriormente al 13 luglio 1980, per poter ottenere l'inquadramento nella nona qualifica a decorrere dal 31 dicembre 1990, debba aver maturato a tale data un'anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

Una simile interpretazione non sembra essere aderente né al significato né alla finalità della norma in questione, la quale — come è noto — ha avuto un'origine di carattere pattizio e dovette essere espunta dal testo del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo sindacale per il personale del Comparto Ministeri relativo al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990 in seguito al parere n. 1951/89 espresso in merito dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988.

A tale proposito il suddetto parere si espresse nel senso che «la disposizione in esame si ricollega a quella contenuta nell'art. 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con la quale s'inquadravano nella nona qualifica funzionale i direttori aggiunti di divisione, il personale con la qualifica di direttore di sezione *alla data di entrata in vigore della legge n. 312/1980*, il personale che, *sempre a tale data*, avesse comunque maturato un'anzianità di servizio di nove anni e sei mesi, nonché ulteriori categorie tecnico-professionali».

In merito a tale norma è stato poi ritenuto dall'Adunanza generale che «possa dubitarsi della sua legittimità, in quanto essa prevede un'estensione delle disposizioni di cui alla legge n. 254/1988, laddove tale materia appare sottratta alla disciplina regolamentare, in virtù del riparto delle competenze effettuato dalla legge quadro, che riserva alla legge i procedimenti di costituzione e di modificazione di stato giuridico ... Pertanto le apprezzabili finalità perequative sottese alla disposizione in esame, non pare possano trovare espressione giuridica se non in un atto avente carattere legislativo».

Si è fatta espressa citazione della parte del citato parere n. 1951/89 dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato sopra trascritta perché in essa vi è la conferma della validità dell'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 254/1988 che è stata data anche dalla Corte dei conti, sezione del controllo, nella delibera n. 2126 del 25 maggio 1989, e da questo Dipartimento in risposta a quesiti a suo tempo proposti da alcune amministrazioni, e cioè che *condizione indispensabile* per l'applicazione di detta norma era esclusivamente il possesso di una determinata qualifica o la maturazione di una certa anzianità di servizio nella carriera direttiva *alla data di entrata in vigore della legge n. 312/1980*.

Ciò posto e per quello che specificamente rileva, nella fattispecie dell'art. 7 della legge n. 21/1990, il riferimento alla disposizione dell'art. 1 della legge n. 254/1988, sembra ragionevole ritenere che se l'effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi, richiesta per farsi luogo all'inquadramento nella nona qualifica funzionale a decorrere dal 1° gennaio 1987, doveva essere stata maturata, alla data del 13 luglio 1980, da parte del personale della carriera direttiva non rivestente le qualifiche di direttore aggiunto di divisione e di direttore di sezione, essa non costituisce certamente uno dei requisiti essenziali che il personale, assunto nelle qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate in esito a concorsi banditi anteriormente al 13 luglio 1980, debba possedere per poter essere inquadrato nella nona qualifica funzionale dal 31 dicembre 1990.

Risulterebbe, poi, del tutto incomprensibile un assunto del genere, ove si consideri che la data in cui il personale contemplato dall'art. 7 della legge n. 21/1991 avrebbe dovuto maturare un'effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di nove anni e sei mesi verrebbe a coincidere con quella del 13 luglio 1980 entro la quale debbono risultare banditi i concorsi di ammissione alla carriera direttiva che debbono essere stati superati dallo stesso personale per aver titolo all'inquadramento.

L'elemento costituito dall'anzianità di servizio nella carriera direttiva di nove ani e sei mesi, quale si desume dall'art. 1 della legge n. 254/1988, non può, invero, essere preso in considerazione isolatamente e trapiantato *sic et simpliciter* nel contesto di un'altra disposizione che fa riferimento alla norma in cui esso è contenuto, perché occorre tenere anche conto della data in cui tale anzianità doveva essere maturata.

Si porrebbe altrimenti in essere un procedimento interpretativo erroneo, in quanto basato sull'utilizzazione parziale del contenuto del precetto in conformità al quale il nuovo inquadramento nella nona qualifica funzionale deve avere luogo.

Premesso quanto sopra esposto, sembra di tutta evidenza che l'anzianità di servizio di nove anni e sei mesi nella carriera direttiva, se costituiva uno dei requisiti contemplati dall'art. 1 della legge n. 254/1988 per dar titolo all'inquadramento nella nona qualifica funzionale a far tempo dal 1° gennaio 1987, qualora fosse stata

maturata al 13 luglio 1980, non ha una sua autonoma rilevanza, una volta svincolata dalla data in cui era richiesta la sua maturazione, sia perché non può essere logicamente collegata alla data da cui deve avere decorrenza l'inquadramento previsto da una norma successiva, avendo essa una funzione del tutto diversa, sia perché in quest'ultima norma non vi è alcun accenno ad una qualsiasi altra data alla quale la maturazione di una siffatta anzianità possa essere connessa.

Ne consegue, allora, che l'elemento dell'anzianità di servizio e estraneo al precetto normativo dell'art. 7 della legge n. 21/1991, che condiziona l'inquadramento nella nona qualifica al solo superamento di concorsi per le qualifiche dell'*ex* carriera direttiva di consigliere o equiparate banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Del resto, nella relazione illustrativa dello schema di decreto-legge del 24 novembre 1990, n. 344, poi convertito nella legge 21 gennaio 1991, n. 21, è chiaramente precisato, a proposito della norma poi inclusa nell'art. 7, che l'unico presupposto dell'inquadrabilità nella nona qualifica funzionale a decorrere dal 31 dicembre 1990 è rappresentato dal superamento di un concorso ordinario per le qualifiche dell'*ex* carriera direttiva bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 312/1980.

Ferma, quindi, restando la validità di tale precisazione, rivelatrice «dell'intentio», dapprima, delle parti contraenti e, poi, del legislatore, si deve concludere che la conformità alla previsione dell'art. .1 della legge n. 254/1988, con la quale dev'essere effettuato l'inquadramento nella nona qualifica funzionale con effetto dal 31 dicembre 1990 del personale indicato nell'art. 7 della legge n. 21/1911, riguarda soltanto elementi della norma richiamata che siano logicamente compatibili con la disposizione da applicare e che ne costituiscono un indispensabile integrazione, il che si riscontra unicamente nella prescrizione che l'inquadramento va eseguito anche in soprannumero.

Con l'occasione, si ritiene opportuno chiarire anche un altro aspetto riguardante l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 21/1991. Si tratta di accertare se il riferimento «a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'*ex* carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori» quale modalità di accesso all'impiego, prevista dall'art. 7 della citata legge n. 21/1991 come requisito per l'inquadramento nella nona qualifica funzionale a decorrere dal 31 dicembre 1990, possa essere inteso in modo da ricomprendervi anche l'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Tenuto conto di quanto sancito con deliberazione n. 80/90 della Corte dei conti, sezione del controllo, a proposito di analoga fattispecie delineata dall'art. 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, si fa presente che la risposta al suddetto quesito non può che essere negativa.

Va infatti considerato che il preciso riferimento della norma in esame al concorso ad impiego pubblico, quale procedimento amministrativo i cui atti sono minutamente e vincolatamente disciplinati da legge e regolamento e che consente la selezione solo a mezzo di una serie di prove e di confronti di capacità costituenti l'esame di concorso, non lascia dubbi sul fatto che per «concorso» debba intendersi quel procedimento volto a garantire la scelta dei migliori tra i capaci nel rispetto della normazione suaccennata.

Esso non può, quindi, essere equiparato all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale, essendo diretto al semplice ed esclusivo accertamento di idoneità, non ha dato luogo a valutazioni atte a garantire la selezione dei migliori tra gli idonei.

Il Ministro: GASPARI

91A1621

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Lombardia

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1991, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 218, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari regionali ed i problemi istituzionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto Ruffo prof. dott. Alberto è stato nominato commissario del Governo nella regione Lombardia a decorrere dal 29 dicembre 1990

91A1622

Nomina del vice commissario dello Stato nella regione Sicilia

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1991, registro n. 4 Presidenza, foglio n 214, il prefetto Palazzo Adriano dott. Guido è stato nominato vice commissario dello Stato nella regione sicilia a decorrere dal 29 dicembre 1990.

91A1623

Nomina del commissario del Governo nella regione Abruzzo

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1991, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 217, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari regionali ed i problemi istituzionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto Cosenza dott. Calogero è stato nominato commissario del Governo nella regione Abruzzo a decorrere dal 29 dicembre 1990.

91A1624

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione degli importi del prelievo supplementare sul latte bovino per la compagna 1990-91 - settimo periodo di applicazione.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, gli importi del prelievo supplementare sul latte bovino per il settimo periodo (1° aprile 1990-31 marzo 1991) sono così stabiliti:

consegne . . . . L. 54.308,145/100 kg

vendite dirette . . . . » 35.418,355/100 »

91A1639

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione delle indennità di carica spettanti ai consiglieri di amministrazione dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 800, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1991, registro n. 2, foglio n. 18, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il gettone di presenza di L. 75.000 lorde, spettante come indennità di carica ai consiglieri di amministrazione dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, per la partecipazione ad ogni seduta degli organi collegiali, prevista per legge, statuto o regolamento, è maggiorato nella misura del 30 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1989.

Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una medesima giornata.

91A1612

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1991, registro n. 3 Università, foglio n. 392, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale delle ricerche è stato autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Napoli, via Castellino n. 111.

91A1610

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1991, registro n. 1 Università, foglio n. 255, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale delle ricerche è stato autorizzato ad accettare la donazione di un immobile sito in Pisa, via Trieste numeri 41, 43, 45.

91A1611

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della durata del Consorzio casertano «Luigi Vanvitelli» fra cooperative di produzione e lavoro, in Caserta

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, la durata del Consorzio casertano «Luigi Vanvitelli» fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Caserta, è stata prorogata al 7 aprile 1998, giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati dell'ente, in data 3 novembre 1988.

91A1627

Trasferimento della sede sociale del Consorzio «Co.C.L.E.» in Napoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è stato approvato il trasferimento della sede sociale del Consorzio «Co.C.L.E.» da via Sedile di Porto n. 50, Napoli, alla via Morghen n. 36, Napoli, giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati dell'ente, in data 6 giugno 1988.

91A1628

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990 concernente autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 è stata così rettificata l'erronea menzione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990 di autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Gandini Emilia vedova Salto: «due appartamenti e un box a Milano e un villino e due box in Andora (Savona)».

91A1613

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione al confezionamento e alla vendita dell'acqua minerale «Verna»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 742 del 28 gennaio 1991, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Verna S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Chiusi della Verna, via S. Andrea, 15/16, provincia di Arezzo, è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale «Verna», nel tipo leggermente addizionata di anidride carbonica, in contenitori di vetro della capacità di 92 cl e nei contenitori di PET «Lighter», «Melinar B 90» e «Vivypak» della capacità di 150 cl di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 3359 del 17 aprile 1989; tali contenitori saranno contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari di cui all'allegato alla predetta delibera n. 742 del 28 gennaio 1991 della quale l'allegato medesimo è parte integrante.

Le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-*quater*, commi 10, 11, 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati alla suddetta autorizzazione.

I recipienti, di cui alla precitata delibera n. 742 del 28 gennaio 1991, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli precisati nella delibera stessa.

91A1614

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa 20 febbraio 1991 concernente: «Modificazioni e integrazioni al regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori. (Deliberazione n. 5208)». (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1991).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pagina 37, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto XXI - ALLEGATI, al 7° capoverso dove è scritto: «Il suddetto Prospetto informativo è a disposizione del pubblico gratuitamente, a chiunque ne faccia richiesta, presso i Comitati Direttivi degli Agenti di Cambio e le Commissioni per il listino di tutte le Borse valori, nonché presso *la sede del servizio finanziario*», si legga: «Il suddetto prospetto informativo è a disposizione del pubblico gratuitamente, a chiunque ne fa richiesta, presso i Comitati Direttivi degli Agenti di Cambio e le Commissioni per il listino di tutte le Borse valori, nonché *presso la sede dell'emittente e presso . (eventuali organismi incaricati del servizio finanziario)*».

91A1643

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . L. 315.000
- semestrale . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 56.000
- semestrale . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . L. 175.000
- semestrale . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . . L. 56.000
- semestrale . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . L. 175.000
- semestrale . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . L. 600.000
- semestrale . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II
- annuale . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II
- annuale . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70 000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7 000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4 000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 1 0 9 1 *

L. 1.200